



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2010

Misure per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e la concentrazione delle imprese cooperative nel settore agricolo

ONOREVOLI SENATORI. - In tutti i Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) la disoccupazione giovanile rappresenta un problema molto serio e di difficile soluzione. In Italia il tasso di disoccupazione giovanile è attualmente superiore al 30 per cento contro una media di circa l'11 per cento calcolata sulla popolazione totale. La creazione di imprese in generale e di imprese da parte di giovani in particolare, può giocare un ruolo dinamico nella creazione di lavoro. In quest'ambito particolare attenzione viene data alle politiche a sostegno dell'imprenditorialità giovanile, nella convinzione che i giovani possano creare nuove imprese, avere successo e contribuire significativamente alla crescita economica.

Le politiche per la creazione di impresa e di lavoro autonomo, come strumento di lotta alla disoccupazione, acquisiscono sempre maggiore importanza in Europa a partire dagli anni '80. In questo periodo, infatti, si rivaluta il ruolo della piccola impresa anche dal punto di vista della creazione di posti di lavoro. Questi strumenti, consistono essenzialmente nello stimolo alla creazione di occupazione da parte del settore privato, tramite l'erogazione di incentivi monetari e non monetari, prevedendo la compresenza, non sempre esplicita di obiettivi occupazionali e di altre finalità, quali quelle di politica industriale.

Volendo fare una panoramica sulla legislazione nazionale in merito, vediamo che le principali leggi che favoriscono l'occupazione e la creazione di imprese da parte dei giovani sono: la legge 25 febbraio 1992, n. 215 «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»; la legge 19 luglio 1993, n. 236 interventi urgenti a favore dell'occupazione;

la legge 29 marzo 1995, n. 95 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali (ex legge 44); la legge 28 novembre 1996, n. 608 di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 5120 recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Le politiche per l'imprenditoria giovanile possono aiutare i giovani ad accedere al mercato del lavoro avviando una propria impresa, contribuendo così anche allo sviluppo economico e finanziario del Paese. I giovani possono effettivamente fondare nuove imprese di successo, ma occorrono ulteriori politiche per incoraggiarli a farlo. Lo stimolo all'imprenditorialità giovanile deve essere, pertanto, per ogni Paese un punto fondamentale sul quale focalizzare la propria attenzione in maniera ancora più rilevante, in quanto i giovani rappresentano il nostro futuro.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché la concentrazione delle imprese cooperative.

L'articolo 1 prevede un incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. L'incremento, finalizzato al ricambio generazionale ed allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, riguarda le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ammonta a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

L'articolo 2 è volto a concedere agevolazioni alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, per favorirne le opera-

zioni di concentrazione. Ciò entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, prevedendo la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei

successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo)

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

Art. 2.

(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura)

1. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire, nei successivi tre anni, di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli

stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

